



AMATEUR LIGA
LIGUE AMATEUR
LEGA AMATORI

Regolamento sulla procedura contenziosa

Indice

I. Generalità

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione
Art. 2	Autorità
Art. 3	Autorità di ricorso
Art. 4	Ricusazione
Art. 5	Rimedi di diritto
Art. 6	Esclusione dell'opposizione / del ricorso
Art. 7	Indebita influenza

II. Formalità

Art. 8	Opposizione / ricorso
Art. 9	Termine d'impugnazione
Art. 10	Anticipo delle spese
Art. 11	Contenuto del rimedio di diritto
Art. 12	Legittimazione
Art. 13	Rappresentanza
Art. 14	Chiamata in lite
Art. 15	Vizi di forma
Art. 16	Effetto sospensivo

III. Procedura d'opposizione

Art. 17	Inoltro dell'opposizione
Art. 18	Esame da parte dell'autorità giudicante
Art. 19	Decisione su opposizione

IV. Procedura di ricorso

Art. 20	Inoltro del ricorso
Art. 21	Osservazioni
Art. 22	Citazione
Art. 23	Ricusazione
Art. 24	Dibattimento
Art. 25	Mancata comparsa
Art. 26	Assunzione dei mezzi di prova
Art. 27	Decisione su ricorso

V. Spese

Art. 28	Principio
Art. 29	Riparto delle spese nei casi particolari
Art. 30	Indennità per i testi
Art. 31	Spese dell'autorità di ricorso

VI. Disposizioni finali

Art. 32	Diritto sussidiario
Art. 33	Entrata in vigore

I. Generalità

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

Oggetto	¹ Il presente regolamento sulla procedura contenziosa disciplina in maniera uniforme la procedura davanti alle autorità della Lega Amatori (LA), come pure delle associazioni regionali che ne fanno parte.
Organizzazione	² Le associazioni regionali disciplinano autonomamente l'organizzazione delle proprie autorità di ricorso (tribunali di ricorso / commissioni di ricorso).

Articolo 2 - Autorità

Autorità	¹ Le autorità della LA e delle sue associazioni regionali (organi e commissioni) decidono in prima istanza su tutte le infrazioni di loro competenza. Decidono inoltre sulle opposizioni inoltrate contro le loro decisioni.
Lingua	² La lingua del procedimento è quella ufficiale dell'autorità competente.

Articolo 3 - Autorità di ricorso

Autorità di ricorso	¹ Le autorità di ricorso (tribunali di ricorso / commissioni di ricorso) della LA e delle sue associazioni regionali decidono su ogni ricorso inoltrato contro le decisioni su opposizione emesse dalle autorità della LA e delle associazioni regionali che rientrano nel loro ambito di competenza.
Composizione	² Le autorità di ricorso designate conformemente agli statuti della LA, rispettivamente delle sue associazioni regionali, si costituiscono autonomamente. Per ogni dibattimento, sono composte dal presidente e da almeno due membri.

Articolo 4 - Ricusazione

Ricusazione	Un membro di un'autorità della LA o delle sue associazioni regionali deve ricusarsi d'ufficio quando lui stesso, rispettivamente la sua società di appartenenza, ha un interesse diretto all'esito della procedura. Se il presidente si ricusa, la presidenza è assunta da un membro dell'autorità competente.
-------------	--

Articolo 5 - Rimedi di diritto

Opposizione	¹ Le decisioni delle autorità della LA e delle sue associazioni regionali possono essere impugnate tramite opposizione davanti all'autorità che ha emesso la decisione. È riservato l'articolo 6 del presente regolamento.
Ricorso	² Tutte le decisioni su opposizione possono essere impugnate, tramite ricorso, davanti all'autorità di ricorso.
Indicazione dei rimedi di diritto	³ Tutte le decisioni devono indicare, nei rimedi di diritto, l'autorità di ricorso competente. Se la decisione non può essere impugnata, la circostanza deve essere espressamente menzionata.

Rinuncia alla procedura di opposizione	⁴ Nelle procedure di prima istanza nelle quali l'autorità statuyente ha già esperito accertamenti istruttori può essere disposto, nelle indicazioni dei rimedi di diritto, che il ricorso deve essere inoltrato direttamente davanti all'autorità di ricorso.
Contestazione di una decisione su ricorso	⁵ Le decisioni delle autorità di ricorso sono definitive. Sono tuttavia riservati i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> a) Il ricorso per ritardata giustizia presso il Comitato centrale dell'ASF; b) Il ricorso al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), la cui sede è a Losanna.

Articolo 6 - Esclusione dell'opposizione / del ricorso

Esclusione dell'opposizione / del ricorso	Le seguenti decisioni non possono essere oggetto né di opposizione né di ricorso: <ul style="list-style-type: none"> a) le multe emesse per assenza alle assemblee dei delegati, alle giornate ufficiali e a corsi; b) gli ammonimenti; c) le multe e le sospensioni per doppia ammonizione nel corso della medesima gara (cartellino giallo / rosso), d) le multe e sospensioni a causa di ammonimenti; e) le sospensioni automatiche per la prima gara ufficiale successiva della squadra nella quale ha commesso l'infrazione, a seguito di una espulsione diretta (cartellino rosso); f) le decisioni concernenti l'amministrazione e lo svolgimento del campionato, in particolare la formazione dei gruppi, il calendario di gioco, gli orari, i sorteggi, lo spostamento su un altro terreno di gioco e il rinvio delle gare, le disposizioni per la promozione e la relegazione, l'esclusione di squadre dal campionato per carenza d'arbitri come pure altre decisioni analoghe non previste e la designazione degli arbitri.
---	--

Articolo 7 - Indebita influenza

Indebita influenza	È fatto divieto alle parti di rivolgersi ai membri delle autorità o delle autorità di ricorso della LA e delle sue associazioni regionali per ingraziarsi i loro favori. I membri delle autorità e delle autorità di ricorso devono astenersi da ogni influenza privata.
--------------------	--

II. Formalità

Articolo 8 - Opposizione / ricorso

Inoltro dell'opposizione	¹ L'opposizione deve essere inoltrata al Segretariato della LA, rispettivamente dell'associazione regionale competente, in un'unica copia. All'opposizione devono essere allegate la decisione impugnata, la busta d'intimazione (in caso di invio postale) e la prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipo spese.
Inoltro del ricorso	² Il ricorso deve essere trasmesso al Segretariato della LA, rispettivamente dell'associazione regionale competente, in un'unica copia. Al ricorso devono essere allegate la decisione impugnata, la busta d'intimazione (in caso di invio postale) e la prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipo spese.
Partecipazione della persona	³ Quando un membro, un funzionario o un giocatore di un club è oggetto di una decisione, il club non può agire da solo, ma

coinvolta	unicamente con il consenso del diretto interessato. Quest'ultimo deve pertanto sottoscrivere l'opposizione o il ricorso.
Firma	⁴ L'opposizione e il ricorso, qualora inoltrati dal club, devono essere sottoscritti da chi ha diritto a rappresentarlo secondo gli statuti del medesimo.
Facoltà	⁵ L'autorità può confermare, modificare o annullare la decisione impugnata. Essa non è vincolata dalle conclusioni delle parti. È possibile modificare la decisione impugnata, a detrimento della parte opponente/ricorrente.
Possibilità d'impugnazione	⁶ Contro una decisione di prima istanza pronunciata da un'autorità della LA, rispettivamente da un'associazione regionale, possono essere inoltrati un'opposizione con successivo ricorso oppure direttamente un ricorso.
Indicazione dei rimedi di diritto	⁷ Ogni decisione di un'autorità della LA, rispettivamente di un'associazione regionale, deve contenere l'indicazione dei rimedi di diritto. La stessa deve indicare il rimedio, il termine di inoltro, l'autorità competente con il relativo indirizzo, l'importo dell'anticipo spese e le indicazioni di pagamento.

Articolo 9 - Termine d'impugnazione

Termine d'impugnazione	¹ Il termine di opposizione o di ricorso è di 5 giorni.
Inizio della decorrenza	² Il termine inizia a decorrere dal secondo giorno che segue l'invio della decisione (data d'invio), rispettivamente la pubblicazione su internet (art. 27 del Regolamento disciplinare dell'ASF).
Decorrenza del termine	³ Il termine giunge a scadenza l'ultimo giorno a mezzanotte. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo nel Cantone interessato, il termine scade il giorno feriale successivo a mezzanotte. Il termine è considerato rispettato quando l'atto è depositato l'ultimo giorno del termine presso un ufficio postale svizzero. In caso di invio per fax o per e-mail, fa stato la ricezione del fax o dell'e-mail al numero ufficiale di fax o all'indirizzo e-mail ufficiale della LA, rispettivamente dell'associazione regionale.

Articolo 10 - Anticipo delle spese

Anticipo delle spese	¹ In caso di opposizione o di ricorso, deve essere versato un anticipo delle spese entro il termine di opposizione o di ricorso.
Garanzia delle spese	² Se, nel corso della procedura, appare evidente che l'anticipo corrisposto non copre i costi, il presidente dell'autorità può chiedere un anticipo supplementare.

Articolo 11 - Contenuto del rimedio di diritto

Contenuto del rimedio di diritto	L'opposizione o il ricorso devono contenere quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> a) le conclusioni, b) la motivazione, c) le richieste di prova, con l'indicazione dei singoli mezzi di prova, i quali - se possibile - devono essere allegati, d) le firme, ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 e 4.
----------------------------------	---

Articolo 12 - Legittimazione

Legittimazione	<p>Un'opposizione o un ricorso possono essere inoltrati da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un club membro della LA;b) un membro, un funzionario o un giocatore di un club affiliato alla LA;c) un arbitro;d) un membro di un'autorità della LA o di un'associazione regionale; <p>a condizione che la decisione sia diretta contro la persona che fa uso del rimedio di diritto.</p>
----------------	---

Articolo 13 - Rappresentanza

Rappresentanza	<p>¹ Una parte può farsi rappresentare. I membri di comitato di un club sono senz'altro legittimati a rappresentarlo. I membri delle autorità di un'associazione sono senz'altro autorizzate a rappresentare le medesime (rimane riservato l'art. 28 degli statuti dell'ASF).</p>
Procura	<p>² Gli altri rappresentanti devono produrre una procura scritta.</p>

Articolo 14 - Chiamata in lite

Chiamata in lite	<p>I terzi che hanno un interesse diretto all'esito del procedimento possono, su istanza o d'ufficio, essere chiamati in lite e hanno quindi qualità di parte nel procedimento. In tal caso, la decisione dell'autorità vincola i soggetti chiamati in lite.</p>
------------------	--

Articolo 15 - Vizi di forma

Notifica ad un'autorità incompetente	<p>¹ Qualora un'opposizione o un ricorso siano notificati ad un'autorità incompetente, la stessa trasmette d'ufficio l'atto al Segretariato della LA, rispettivamente dell'associazione regionale competente. Il termine per agire è rispettato se il rimedio di diritto e l'anticipo spese sono stati notificati tempestivamente presso l'autorità incompetente.</p>
Vizi di forma sanabili	<p>² Se il ricorso non adempie alle prescrizioni di forma previste all'art. 8 cpv. 1 e 2, il presidente dell'autorità o il suo supplente possono fissare un termine supplementare di 5 giorni per porre rimedio al vizio, con l'avvertenza che, in caso di mancato ossequio, non si entrerà nel merito del ricorso.</p>
Vizi di forma insanabili	<p>³ Se altri requisiti, all'infuori di quelli formali di cui al soprastante capoverso 2, non sono stati rispettati, il presidente dell'autorità o il suo supplente dichiarano il rimedio di diritto irricevibile. Il procedimento è stralciato dai ruoli e i relativi costi sono posti a carico della parte ricorrente.</p>

Articolo 16 - Effetto sospensivo

Effetto sospensivo	<p>¹ Le opposizioni e i ricorsi inoltrati entro i termini prescritti hanno effetto sospensivo. Essi impediscono l'entrata in vigore della decisione impugnata.</p>
Revoca dell'effetto sospensivo	<p>² Per motivi gravi, segnatamente qualora il rimedio di diritto costituisca un manifesto abuso di diritto, il presidente dell'autorità, rispettivamente il suo supplente, possono revocare l'effetto sospensivo, su richiesta di una parte, dell'autorità inferiore oppure d'ufficio.</p>

III. Procedura d'opposizione

Articolo 17 - Inoltro dell'opposizione

Inoltro dell'opposizione Un'opposizione può essere inoltrata, conformemente agli art. 8-13, contro le decisioni di prima istanza che non rientrano nei casi di esclusione sanciti dall'art. 5 cpv. 4 e 6.

Articolo 18 - Esame da parte dell'autorità giudicante

Esame da parte dell'autorità giudicante L'autorità che ha statuito riesamina i fatti a dipendenza dell'opposizione ed emana una nuova decisione. Essa può procedere a nuovi accertamenti e chiedere delle osservazioni. In casi eccezionali può condurre autonomamente un'inchiesta e/o svolgere un dibattito orale.

Articolo 19 - Decisione su opposizione

Notifica

¹ L'autorità notifica per iscritto la decisione su opposizione.

² Riservata la sospensione automatica a seguito di cartellino rosso diretto, le sospensioni nei confronti di un giocatore entrano in vigore e sono esecutive a contare dalla notifica della decisione.

³ Tutte le altre decisioni entrano in vigore e sono esecutive decorso il termine d'impugnazione.

IV. Procedura di ricorso

Articolo 20 - Inoltro del ricorso

Inoltro del ricorso Un ricorso può essere inoltrato, conformemente agli art. 8-13, contro le decisioni di prima istanza e le decisioni su opposizione che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'art. 6.

Articolo 21 - Osservazioni

Incarto dell'autorità inferiore ¹ L'autorità di prima istanza deve trasmettere senza indugio al presidente dell'autorità di ricorso l'incarto completo (rapporto arbitrale, opposizione, ecc.).

Osservazioni ² All'autorità inferiore può essere chiesto di presentare delle osservazioni al ricorso.

Articolo 22 - Citazione

Citazione ¹ Una volta ricevuto l'incarto, l'autorità di ricorso cita le parti e gli eventuali testimoni a comparire ad un'udienza. Di regola, quest'ultima deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di inoltro del ricorso.

Termini e comunicazione della composizione ² La citazione è trasmessa, di regola, tramite lettera, fax oppure e-mail, almeno 8 giorni prima della data dell'udienza. La citazione deve menzionare la composizione dell'autorità di ricorso.

Rinuncia all'udienza ³ Il presidente dell'autorità di ricorso o il suo supplente possono, con il consenso delle parti, rinunciare ad un'udienza. Ciò deve essere comunicato alle parti in anticipo, unitamente alla composizione dell'autorità di ricorso.

Articolo 23 - Ricusazione

Ricusazione ¹ Un membro dell'autorità di ricorso può essere ricusato dalle parti quando:
a) sono date le condizioni di cui all'art. 4,
b) esiste una parvenza di parzialità in relazione ad una parte o alla soluzione da dare al litigio,
c) il membro è già stato sentito in qualità di testimone o di esperto nell'ambito del procedimento in corso o deve ancora esserlo.

² La domanda di ricusazione deve essere indirizzata all'autorità di ricorso immediatamente dopo la conoscenza dei motivi di ricusa.

³ Quando un membro dell'autorità di ricorso è oggetto di una domanda di ricusazione, gli altri membri decidono sulla stessa.

Articolo 24 - Dibattimento

Svolgimento ¹ Il dibattimento avviene in forma orale. E' diretto dal presidente dell'autorità di ricorso o dal suo supplente.

Verbale ² Deve essere tenuto un verbale del dibattimento. Esso deve menzionare le domande, un riassunto delle allegazioni delle parti, le deposizioni dei testimoni e il dispositivo della decisione.

Obiezioni / nuove richieste di prove ³ All'apertura del dibattimento, le parti possono sollevare eventuali obiezioni in merito allo svolgimento previsto per il procedimento e formulare nuove richieste di prove. L'autorità di ricorso decide in merito, in assenza delle parti.

Audizioni ⁴ Prima dell'audizione delle parti, si procede all'audizione dei testimoni e all'assunzione delle altre prove.

Arringhe ⁵ Dopo l'assunzione delle prove, le parti procedono alle arringhe. Ogni parte ha diritto di parola due volte. Le parti possono modificare o completare le conclusioni contenute nei loro allegati scritti.

Aggiornamento del dibattimento ⁶ L'autorità di ricorso può aggiornare il dibattimento e prendere tutti i provvedimenti che le sembrano utili per risolvere la vertenza, nella misura in cui lo esigono le circostanze.

Articolo 25 - Mancata comparsa

Mancata comparsa Il dibattimento può svolgersi validamente nonostante l'assenza di una parte regolarmente convocata.

Articolo 26 - Assunzione dei mezzi di prova

Apprezzamento delle prove ¹ L'autorità di ricorso valuta liberamente le prove.

Onere della prova ² Colui che, nell'ambito di una procedura di ricorso, allega degli elementi di fatto deve fornirne la prova.

Mezzi di prova	³ Sono ammessi quali mezzi di prova i documenti, le testimonianze, l'audizione delle parti, il sopralluogo e le perizie.
Testimoni	⁴ E' ammesso come testimone colui il quale può prendere posizione su un fatto sulla base delle circostanze da lui stesso apprese.
Audizione dei testimoni	⁵ I testimoni, di principio, sono sentiti oralmente. Eccezionalmente, il presidente dell'autorità di ricorso o il suo supplente possono chiedere al testimone di rispondere per iscritto a determinati quesiti.
Avvertenze ai testimoni	⁶ Prima della loro audizione, i testimoni sono esortati a rispondere conformemente al vero. Essi devono essere informati in merito alle conseguenze di una falsa deposizione intenzionale.
Obbligo di produrre documenti	⁷ Le parti e i terzi vincolati dalle prescrizioni dell'associazione devono, su richiesta dell'autorità di ricorso, trasmettere immediatamente i documenti in loro possesso, rispettivamente permettere a quest'ultima di visionarli, qualora la trasmissione diretta dovesse ledere i loro interessi.
Perizia	⁸ L'autorità di ricorso può far capo a dei periti, rispettivamente ordinare delle perizie, in presenza di fatti la cui valutazione richiede conoscenze tecniche particolari. Le disposizioni sulla ricsuzione (art. 4 e 22) si applicano all'esclusione o alla ricsuzione di un perito.
Questioni relative a regole tecniche	⁹ Quando la soluzione del litigio richiede l'interpretazione di questioni relative a regole tecniche, l'autorità di ricorso può chiedere una perizia scritta alla commissione arbitrale dell'ASF.
Complementi di prova	¹⁰ L'autorità di ricorso non è legata dalle prove richieste e messe a disposizione dalle parti. Il presidente o il suo supplente possono, prima dell'udienza, assumere d'ufficio tutte le prove necessarie all'accertamento dei fatti (inchiesta, audizione, confronto, sopralluogo, perizia, ecc.).
Valutazione del comportamento delle parti	¹¹ L'autorità di ricorso tiene conto del comportamento delle parti durante il procedimento, segnatamente l'assenza alle convocazioni, il rifiuto di rispondere e la mancata trasmissione della documentazione richiesta.

Articolo 27 - Decisione su ricorso

Decisione	¹ Di regola, l'autorità di ricorso si riunisce in camera di consiglio immediatamente dopo le arringhe delle parti. Le discussioni sono segrete. L'autorità di ricorso decide a maggioranza. Nessun membro può astenersi dal votare.
Obbligo di discrezione	² I membri dell'autorità di ricorso hanno l'obbligo di confidenzialità in merito a quanto discusso in camera di consiglio.
Comunicazione orale della decisione	³ Di regola, la decisione dell'autorità di ricorso è comunicata oralmente alle parti, con una breve motivazione, subito dopo la camera di consiglio.
Dispositivo della decisione	⁴ Il dispositivo della decisione è notificato al più tardi il giorno successivo, per iscritto (tramite invio postale, per fax o per e-mail).

Contenuto del dispositivo	⁵ Il dispositivo scritto della decisione deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> a) il luogo e la data in cui è stato reso, b) il nome dei giudici (composizione dell'autorità di ricorso), c) le parti e i nomi dei loro rappresentanti, d) la decisione, e) il riparto delle spese.
Motivazione scritta	⁶ Una decisione motivata deve essere notificata per iscritto, di regola, trenta giorni dopo la comunicazione orale, alle parti e alla LA, rispettivamente all'associazione regionale coinvolta.
Firma	⁷ Il dispositivo della decisione e la decisione motivata devono essere firmati dal presidente dell'autorità di ricorso o dal suo supplente.
Entrata in vigore	⁸ Le decisioni su ricorso sono definitive, riservato il ricorso al Tribunale arbitrale dello sport (TAS).

V. Spese

Articolo 28 - Principio

Principio	¹ Di regola, le spese sono poste a carico delle parti in base all'esito del procedimento.
Spese supplementari	² Se una parte, a causa del suo comportamento, ha inutilmente generato spese supplementari, quest'ultime possono essere poste a suo carico senza tener conto dell'esito del procedimento.

Articolo 29 - Riparto delle spese nei casi particolari

Riparto delle spese in casi di non entrata in materia	¹ Se a causa di vizi di forma non si entra nel merito di un'opposizione o di un ricorso, la tassa per la decisione di non entrata in materia ammonta alla metà dell'anticipo per le spese.
Riparto delle spese in caso di ritiro	² Se un'opposizione o un ricorso sono ritirati entro cinque giorni dal loro inoltro, la metà dell'anticipo per le spese è rimborsato. In caso di ritiro successivo, non è dovuto alcun rimborso.

Articolo 30 - Indennità per i testi

Indennità per i testi	¹ L'autorità di ricorso può accordare un'indennità ad un testimone, in base al regolamento sulle spese della LA, rispettivamente dell'associazione regionale coinvolta.
	² L'autorità di ricorso può accordare altri indennizzi secondo il suo apprezzamento.

Articolo 31 - Spese dell'autorità di ricorso

Spese dell'istanza di ricorso	Le spese dei membri dell'autorità di ricorso sono fissate in direttive specifiche della LA, rispettivamente delle associazioni regionali.
-------------------------------	---

VI. Disposizioni finali

Articolo 32 - Diritto sussidiario

Diritto
sussidiario

¹ Gli statuti dell'ASF, della LA e delle associazioni regionali si applicano allorquando il presente regolamento non prevede delle disposizioni specifiche e in tutti i casi e situazioni imprevisti.

² In caso di contraddizioni tra le versioni del presente regolamento, vale quella tedesca.

Articolo 33 - Entrata in vigore

Entrata in vigore

¹ Questo regolamento è stato adottato dall'assemblea dei delegati della LA del 29 maggio 2015 e ratificato dal comitato centrale dell'ASF il 1. luglio 2015.

² Esso entra in vigore il 1. luglio 2015 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti e le precedenti direttive in materia.

³ Le procedure in corso al 1. luglio 2015 sono portate a termine secondo il regolamento precedente.

Lega Amatori dell'ASF
Il Presidente:

Il Segretario:

Dominique Blanc

Ramon Zanchetto

Muri, 1. luglio 2015